

INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DEL "LAVORO AUTONOMO"

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti, di cui all'articolo 29 della l.r. 34/2008 e s.m.i., che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano titolari di Partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali compresi quelli privi di Albo o ordine professionale;
- abbiano ottenuto la Partita IVA a far data dal 1° gennaio dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Non sono ammessi i lavoratori autonomi che nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano operato in proprio nello stesso settore di attività per la quale si intendono richiedere gli incentivi di cui al successivo paragrafo 4.

Sono altresì esclusi coloro che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi i soggetti beneficiari residenti o domiciliati in Piemonte e aventi sede operativa fissa in Piemonte.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da donne.

4. OBIETTIVI

4.1 La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi, riguardante un progetto di immediata cantierabilità:

- a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari di trasporto su strada per conto terzi);
- b) attivazione degli impianti tecnici necessari per l'esercizio delle attività.

Tutti gli investimenti devono essere collocati sul territorio regionale.

4.2 La domanda di contributo a fondo perduto deve prevedere un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro 10.000,00 e non superiore a di Euro 20.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 4.000,00 ed un importo massimo di Euro 8.000,00.

La domanda di contributo a fondo perduto deve essere finalizzata al conseguimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

- c) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
- d) formazione professionale e manageriale.

Le domande per le due tipologie di agevolazione possono essere presentate contestualmente o separatamente nel rispetto del termine indicato nel precedente paragrafo 1.

5. SPESE AMMISSIBILI

5.1 Sono considerati ammissibili di finanziamento le spese per i seguenti investimenti produttivi:

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi e strumentali all'attività (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che operano nel settore di attività del trasporto di merci su strada per conto terzi);
- b) impianti tecnici connessi e strumentali all'attività;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

Non sono ritenuti ammissibili i beni usati, i beni acquisiti o da acquisire in leasing, gli investimenti autofatturati.

5.2 Sono considerate ammissibili a contributo a fondo perduto le seguenti spese:

- e) contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio dell'attività (esclusi i canoni);
- f) promozione e pubblicità (compresa la realizzazione del logo);
- g) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione, per la stesura del progetto allegato alla domanda;
- h) eventuali canoni di affitto (con contratto registrato secondo la vigente normativa) per l'immobile sede dell'attività;
- i) assistenza tecnica e gestionale (spese per la prestazione di servizi);
- j) corsi esterni di formazione professionale e manageriale.

Le consulenze devono essere fornite da:

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;
- enti pubblici e privati con personalità giuridica;
- enti privati costituiti con atto pubblico;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I corsi di formazione professionale e manageriale devono essere forniti da Enti accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

Gli investimenti e le spese devono essere sostenuti e fatturati a decorrere dalla data di attribuzione della Partita IVA e pagati entro la data di effettuazione della rendicontazione di cui al successivo paragrafo 7.

6. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c) e d) del medesimo.

6.1 Il finanziamento copre fino al 100% degli investimenti ritenuti ammissibili e viene erogato con le seguenti modalità:

- a) ambiti prioritari d'intervento:
 - **60%** fondi regionali a tasso zero;
 - **40%** fondi bancari a tasso convenzionato
- b) ambiti non prioritari:
 - **50%** fondi regionali a tasso zero;
 - **50%** fondi bancari a tasso convenzionato.

L'intervento del Fondo regionale non può comunque superare l'importo di Euro 30.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 50.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 60.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 48 mesi, di cui sei mesi di preammortamento, per gli investimenti così come indicati al precedente paragrafo 6. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

6.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), importo minimo di Euro 4.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro 10.000,00 e importo massimo di Euro 8.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro 20.000,00.

7. PROCEDURE

- La domanda di contributo e/o finanziamento deve essere presentata alla Provincia, competente per territorio in relazione alla residenza dei soggetti beneficiari e in relazione alla

sede operativa fissa per i soggetti beneficiari domiciliati, con relativa registrazione in ordine di arrivo cronologico.

- Dopo la registrazione il singolo progetto sarà oggetto di una specifica istruttoria tecnica durante la quale potranno essere richieste delle integrazioni.
- Alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda per le cause previste dal precedente paragrafo 1 deve provvedere la Provincia a norma di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.
- La Provincia invia la domanda al Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte, che esprimerà parere sull'ammissibilità della stessa.
- Il Comitato tecnico è costituito da rappresentanti delle Province e da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A.
- Il parere del Comitato tecnico è espresso entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.
- In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame al Comitato tecnico, entro 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego.
- L'erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'approvazione della domanda da parte del Comitato tecnico e dell'Istituto di Credito prescelto; le eventuali variazioni di banca dovranno essere motivate e valutate dal Comitato tecnico; l'erogazione del contributo a fondo perduto avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'ammissibilità della domanda da parte del Comitato tecnico e dietro presentazione di giustificativi di spesa.
- Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese per gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla valuta di erogazione del finanziamento; eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.
- Il soggetto beneficiario dovrà terminare le spese non oltre i 24 mesi dalla data di concessione del contributo.
- Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione delle citate spese, dovrà trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it.
- Tutte le modifiche ai programmi di investimento devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.
- Gli investimenti dovranno rimanere a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi all'attribuzione della Partita IVA, pena la revoca dell'agevolazione.
- Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

8. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

- a. I soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità;
- b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o la modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente allegato e non venga rispettata la tempistica di realizzazione e di rendicontazione finale prevista al precedente paragrafo 7;

- e. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero una documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- f. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- g. nei 3 anni successivi alla costituzione dell'impresa gli investimenti non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario.

9. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 8, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 2.500,00;
- b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 2.500,00.

10. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche totali o parziali, annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso dei finanziamenti, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con gli istituti di credito.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

11. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente le Province interessate per territorio per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

Le Province devono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle medesime e forniscono una relazione annuale alla Regione Piemonte, entro il 30 ottobre di ogni anno, in merito alle domande presentate nell'anno precedente e ai controlli effettuati.

Le Province hanno la facoltà di stipulare protocolli d'intesa con i comandi regionali e provinciali della Guardia di Finanza al fine di realizzare una fattiva collaborazione per migliorare l'efficacia dei controlli (art. 60, comma 4, della l.r. 34/2008 e s.m.i.)

12. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai

procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i.

13. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L 379/5 del 28.12.2006).

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri concessi per lo stesso Titolo e per le stesse finalità da altri Enti pubblici.

14. OPERATIVITA'

Il presente provvedimento è efficace per le domande di contributo e finanziamento, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione con Finpiemonte S.p.A per la gestione degli incentivi, ivi previsti.